

# **NORME ELETTORALI**

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE SARA' COMPOSTO DA 11 CONSIGLIERI (DIECI APPARTENENTI ALLA SEZIONE "A" ED UNO APPARTENENTE ALLA SEZIONE "B").**

**I COLLEGHI ELEGGIBILI RISULTANO ESSERE QUELLI NELL'ELENCO A LATO I QUALI HANNO PRESENTATO IDONEA RICHIESTA DI CANDIDATURA (IN ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA)**

1. Il voto è espresso con l'indicazione del nome, del cognome, del numero di iscrizione all'Albo ed il genere di ciascun candidato.
2. L'elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente a n. 11 (massimo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DPR n° 169/2005)
3. Gli elettori non possono esprimere preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a n. 7 (determinato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento elettorale del CNI approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28/3/2022).
4. Le preferenze eccedenti il limite di cui al periodo che precede non sono ritenute valide, secondo l'ordine di posizione della preferenza a partire dall'alto della scheda.
5. Scrutinio delle schede:  
Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
  - a) In caso di indicazione di più di 11 candidati saranno considerati votati i primi 11
  - b) Il voto sarà ritenuto valido anche se la scheda riporta un numero di votati inferiori a 11
  - c) Ogni elettore potrà votare indifferentemente sia candidati della sezione A che della sezione B
  - d) Nel caso risulti votato un collega non candidato, risulteranno validi gli altri nominativi indicati sulla scheda.
6. Se sulla scheda un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza;
7. Se sulla scheda un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, il voto è valido purché l'indicazione formulata non corrisponda a quella di altro candidato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza;
8. Se sulla scheda un candidato con doppio cognome è indicato con uno solo dei due cognomi, il voto è valido se ne è indicato esattamente il nome; in difetto di tale indicazione si applica il criterio di cui al punto 6);
9. Giusto quanto disposto dall'art. 3 comma 11, del DPR n. 169/2005, non è valida la preferenza espressa con la sola indicazione del numero di iscrizione del candidato.
10. Sono nulle le schede che:
  - a) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
  - b) contengono segni diversi da quelli necessari per l'espressione del voto;
  - c) consentono comunque il riconoscimento dell'elettore.
11. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 5 del Regolamento elettorale del CNI approvato dalla Ministra della Giustizia il 28/3/2022 nonché del numero massimo di preferenze esprimibili ai fini della tutela di genere, secondo l'ordine di posizione delle preferenze, a partire dall'alto della scheda.